

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 24466 Anno 2018**  
**Presidente: VIRGILIO BIAGIO**  
**Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA**  
**Data pubblicazione: 05/10/2018**

## **SENTENZA**

sul ricorso iscritto al numero 14310 del ruolo generale dell'anno 2011, proposto da s.p.a. Equitalia Pragma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati Maurizio Cimetti e Sante Ricci, elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo, in Roma, alla via delle Quattro Fontane, n. 161

***-ricorrente-***

### **contro**

B.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Viviana Fedon, con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via di S. Valentino, n. 21, presso lo studio Carbonetti e associati

***-controricorrente-***

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, depositata in data 30 aprile 2010, n. 138;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18 giugno 2018 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso; sentiti per l'agente della riscossione l'avv. Simona Chiricotto per delega dell'avv. Maurizio Cimetti e per il contribuente l'avv. Viviana Fedon.

### **Fatti di causa.**

Il contribuente impugnò una cartella di pagamento per irpef, irap e iva emessa in riferimento all'anno 2003, senza successo in primo grado.

La Commissione tributaria regionale ne ha, invece, accolto l'appello, in base alla considerazione che la cartella è nulla perché priva dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione a emettere il ruolo straordinario dal quale essa è scaturita.

Contro questa sentenza propone ricorso l'agente della riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui il contribuente reagisce con controricorso.

### **Ragioni della decisione.**

1. Infondato è l'unico motivo di ricorso, col quale la ricorrente denuncia, ex art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 25, 2° comma, del d.P.R. n. 602/73 e dei relativi decreti di attuazione, là dove il giudice d'appello ha dichiarato l'illegittimità della cartella nei confronti dell'agente per riscossione, sebbene l'impugnazione non concernesse vizi propri della cartella, sibbene le modalità e i tempi di formazione dei ruoli, ai quali l'agente per la riscossione è estraneo.

Ciò perché, nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nell'agente per la riscossione, invece che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore. Onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (Cass., ord. 28 novembre 2012, n. 21220, conforme, tra varie, a Cass., sez. un., 25 luglio 2007, n. 16412).

2. Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

**Per questi motivi**

rigetta il ricorso e condanna l'agente per la riscossione a pagare le spese, che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018.